COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N 53**

**DEL 13/06/2017**

**OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DITTA SI.GI. PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017**

**CIG Z8718F56A5**

# L’anno **DUEMILADICIASETTE** il giorno **13 d**el mese di **GIUGNO alle 15,00.**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . | PRES | ASS. |
| MECURI ANTONIO | Sindaco |  |  |
| D’ARCANGELO SILVIO | Vice Sindaco |  |  |
| DI GIULIO FLORINDO | Assessore |  |  |

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Cesidio Falcone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che si rende necessario continuare a fornire il Comune di un servizio di supporto per il settore tributi per l’attività ordinaria e straordinaria del settore stesso relativa al tributo IUC (IMU/TARI/TASI) ed in particolare per la gestione del servizio di supporto – back/front office, oltre che per l’attività straordinaria di recupero;

Considerato che codesto ente non dispone delle necessarie risorse sia strumentali che umane per le attività di supporto per il Servizio Tributi del Comune;

Rilevato che si è reso necessario ricorrere al mercato esterno delle società di servizi per enti pubblici che possano fornire un attività di supporto con competenza e professionalità e soprattutto disponibilità offrendo, altresì, mediante l’ausilio di proprio personale, assistenza agli uffici dell’Ente ed in particolare all’ufficio tributi ed ai cittadini i quali devono avere la possibilità di risolvere particolari problematiche legate all’applicazione delle imposte comunali;

Considerato inoltre che nel corso di questi mesi il settore amministrativo/finanziario è impegnato da lavoro straordinario ed aggiuntivo per l’adeguamento alla nuova armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET), prevista dal processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili;

Visto che la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013), ha riformato le tasse comunali sulla casa (IMU e TARES) e istituisce una nuova imposta: la IUC (Imposta Unica Comunale). La nuova imposta si basa su due presupposti: il primo di natura patrimoniale e il secondo sul possesso destinato a finanziare i servizi dei Comuni.

La IUC si compone di:

- IMU (Imposta Unica Municipale);

- TASI (Tassa Servizi Indivisibili);

- TARI (Tassa Rifiuti);

Viste le numerose e ricorrenti modifiche legislative che sono intervenute in relazione alla disciplina delle imposte in parola;

Considerato che questo Ente non dispone delle risorse strumentali ed informatiche necessarie per il compiuto svolgimento delle attività in questione, soprattutto per quanto concerne le ultime rilevanti novità legislative;

Visto l’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) Il fine che con il contratto s’intende perseguire;

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che con la presente determinazione s’intende perseguire:

a) la gestione di un servizio di supporto back/front office all’Ufficio Tributi;

b) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;

c) L’affidamento del servizio di supporto avviene con affidamento diretto;

Considerato quindi che l’appalto in questione ha testualmente ad oggetto l’affidamento del servizio supporto all’ufficio tributi e non riguarda, quindi, l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, che il Comune riserva espressamente riservato al proprio diretto esercizio così come espressamente previsto nella richiesta offerta;

Dato atto quindi che l’attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione è di esclusiva gestione del Comune di Aielli nella persona del Funzionario Responsabile che è l’unico titolare del potere di imposizione e quindi provvederà all’emissione, alla notifica e all’incasso degli avvidi di accertamento e alla richiesta di notizie ai contribuenti;

Trattasi, pertanto, di appalto limitato all’affidamento di attività di supporto all’esercizio del potere tributario e cioè di mere operazioni materiali, prive di rilevanza giuridica esterna, solamente strumentali alla diversa e futura attività giuridica di accertamento e di liquidazione e di riscossione del tributo che verrà effettuata dal Comune in via diretta e con mezzi propri. Per esse, quindi, non è necessario il requisito dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 D.Lgs n. 446/97 ed al D.M. n. 289/2000, essendo tale iscrizione necessaria soltanto per l’affidamento dei puntuali servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi (Cons. Stato, Sez. V, 07/04/2006, n. 1878; TAR Puglia, Sez. I Lecce, 20/04/2004 , N. 2523);

Richiamato ilparere dell’AVCP n. 212 del 02/12/2010 (allegato alla presente determinazione) secondo il quale: “… dalla lettura dell’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si evince che l'iscrizione all’Albo da detta norma previsto è piuttosto condizione necessaria per l'esercizio dell'attività pubblicistica di riscossione – poiché la sua funzione è quella di garantire l'affidabilità di quei soggetti privati che siano incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività amministrative e contabili degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate – il cui trasferimento a soggetti terzi costituisce la funzione amministrativa tipica del relativo provvedimento concessorio.   
E’ evidente, allora, che è solo in questo diverso contesto giuspubblicistico che la previsione normativa del requisito dell'iscrizione all'Albo Speciale integra un vero e proprio obbligo per le stazioni appaltanti di limitare la partecipazione alle gare di evidenza pubblica per la scelta del concessionario solo a quelle imprese in possesso di tale requisito (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 20 maggio 2004, n. 8867; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 ottobre 2005, n. 986).”

Richiamata lasentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1878 del 07/04/2006 (ud. del 09/03/2004) G. S.p.a. Comune di Bitonto secondo la quale: “…L’oggetto di una gara indetta per l’affidamento dei servizi di costituzione di un’anagrafe tributaria comunale, di espletamento di servizio informativo ai contribuenti, e di gestione del contenzioso, evidentemente esula dall’ambito della concessione dei pubblici servizi, non riguardando l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi (che, nel caso in questione il Comune ha riservato al proprio diretto esercizio) ma essendo limitata all’affidamento di attività di supporto all’esercizio del potere tributario. Non rientrando, quindi , l’oggetto dell’appalto, nell’ambito delle concessioni di pubblici servizi, va escluso che l’Amministrazione appaltante debba prescrivere, quale requisito unico di partecipazione alla gara, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997, essendo tale iscrizione necessaria soltanto per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi”;

Considerato inoltre che è interesse prioritario dell’Amministrazione perseguire l’evasione fiscale e che l’affidamento del servizio in parola contribuirà alla realizzazione di tale interesse;

Vista l’offerta della società SI.GI. S.r.l. del 1/04/2017 inoltrata a mezzo p.e.c. per la gestione dei servizi sopra descritti per 12 MESI APARTIRE DAL 01/04/2017 ALLEGATO ALLA PRESENTE;

Preso atto che nell’offerta della società SI.GI. S.r.l. sopra richiamata per la gestione dei servizi sopra descritti, il compenso richiesto dalla soc. SI.GI. per l’espletamento di tutti i servizi previsti prevede un compenso forfettario di € 4.800 annuali al netto di I.V.A. (22%) oltre un aggio sulle maggiori somme riscosse pari al 10% al netto di I.V.A. (22%);

Preso atto che si rende opportuno, al fine di non pregiudicare il buon andamento, l’efficienza e l’economicità della gestione del servizio tributi, di affidare il servizio in parola fino al 01/04/2017, riservandosi ulteriore proroga;

Visto che in sede di contrattazione è stato concordato con la stessa società che il servizio per l’anno corrente sarà affidato per un importo pari ad € 6.100,00(seimilscento/00) compresivisi di IVA e delle attivita’ di supporto all’accertamento, alla liquidazione e riscossione di tutte le maggiori entrate;

Che la fatturazione dei compensi avverrà in rate di uguale importo al 01/10/2016-e al

01/04/2017;

Visto l’art.125 del D.Lgs. n. 163/06 (codice dei contratti);

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, ricorrere, nelle procedure di scelta del contraente, all’istituto del cottimo fiduciario, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto succitato e dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n.30 del 26/06/2007;

Vista la regolarità contributiva della società (si veda allegata dichiarazione sostitutiva);

Vista la visura della Camera di Commercio I.A.A. di Roma (allegata);

Vista la dichiarazione (prot. 3731 del 12/10/2013) relativa all’accettazione delle condizioni previste nella L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni con indicazione del conto corrente bancario “dedicato” presso cui effettuare il pagamento;

Richiamato l’articolo 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07/08/2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a., di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488; Rilevato che sul sito web di CONSIP S.p.a. non sono presenti convenzioni attive per le forniture e servizi che l’Amministrazione comunale intende ottenere;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 si certifica che il programma dei conseguenti pagamenti della presente determina di impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con i limiti previsti dal patto di stabilità interno);

E’ stata verificata e si certifica la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'art. 31 della L. n. 183 del 2011;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di affidare, per quanto in narrativa riportato, alla società SI.GI. Servizi srl - Sede legale: Viale di Villa Grazioli n. 1 - 00198 ROMA C.F. e P.IVA: 09889111002 - Iscrizione REA n. 1195456 CCIAA di ROMA N. 09889111002 del 07/03/2008 la gestione del servizio di supporto all’ufficio tributi, la cui specifica è riportata nell’allegata offerta tecnico economica della società stessa;
2. di stabilire che il servizio verrà effettuato dal 01/04/2017 al 01/04/2018, dietro corrispettivo, in misura forfetaria, di € 5.000,00 al netto di I.V.A. (22%) per la somma complessiva di € 6.100,00 (IVA 22% inclusa);
3. di impegnare la somma **di € 6.100,00 a valere sul corrente**  esercizio finanziario 2017;
4. **di dare atto che l’attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione è di esclusiva gestione del Comune di Bisegna nella persona del Funzionario Responsabile che è l’unico titolare del potere di imposizione e quindi provvederà all’emissione, alla notifica e all’incasso degli avvisi di accertamento e alla richiesta di notizie ai contribuenti;**
5. Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 della L. 136/2010 e successive mm. e ii., per la tracciabilità finanziaria, il codice smart CIG ottenuto dal sito dell’Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente **Z8718F56A5;**
6. La presente delibera sarà trasmessa alla società SI.GI. Servizi srl - Sede legale: Viale di Villa Grazioli n. 1 - 00198 ROMA.

# Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonio MERCURI

# F.to Dr.Cesidio FALCONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.bisegna.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal  **22/07/2017**., ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L.n.69/2009.

Bisegna, **22//07/2017**

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

* è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno
* (art.134, co.4 D.Lgs. 267/2000);
* è divenuta esecutiva il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art.134, co.3 D.Lgs.267/2000).

Bisegna,

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.**

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000,

Si esprime parere FAVOREVOLE.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Bisegna,

ILSEGRETARIO COMUNALE

Dr. Cesidio FALCONE